m_pi.AOODRSI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0053952.15-10-2026.h.09:13

Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Alle Istituzioni scolastiche statali della Sicilia

Alle Istituzioni scolastiche paritarie della Sicilia

Tramite gli Ambiti territoriali

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "SAN GIORGIO"-CATANIA
Prot. 0009632 del 23/11/2026
IV (Entrata)

Oggetto: Stipula di convenzioni con Università straniere per il riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie della Sicilia.

Pervengono segnalazioni a questo Ufficio Scolastico Regionale in merito alla stipula di convenzioni da parte di istituzioni scolastiche statali e paritarie con università straniere, finalizzate allo svolgimento di attività di tirocinio previste da percorsi formativi di università che operano per il conseguimento di abilitazioni o specializzazioni per l'insegnamento.

Al riguardo va evidenziato che la stipula delle succitate convenzioni si pone in contrasto con quanto già indicato dall'Amministrazione centrale con nota prot. n. 7277 del 2014 con cui si invitavano le istituzioni scolastiche a *"non sottoscrivere convenzioni o permettere, comunque, lo svolgimento di tirocini per il completamento di formazioni professionali appartenenti ad ordinamenti scolastici di altri Paesi*", considerato che il Ministero non ha stipulato alcuna convenzione con i competenti Ministeri di altri Stati, con Università straniere o con altri Enti che possano legittimare tirocini formativi svolti in Italia, in quanto non conformi con il quadro normativo nazionale.

Con specifico riferimento alle attività di tirocinio per l'abilitazione al sostegno va altresì rilevato, come ribadito anche di recente dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che *"il DM 30 settembre 2011, contenente i "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", fissa in modo analitico le caratteristiche dei tirocini previsti, garantendone, in tal modo, la qualità e demandando, in ogni caso, esclusivamente alle Università italiane l'attivazione del percorso di specializzazione, data la valenza accademica del titolo rilasciato a conclusione".*

Si ricorda infine che l'inserimento delle istituzioni scolastiche nell'elenco regionale delle sedi di tirocinio, come previsto da ultimo dall'avviso di formazione degli elenchi regionali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie accreditate quali sedi di tirocinio di cui al DDG n. 430 del 9 settembre 2026, non costituisce requisito per la stipula di convenzioni con università straniere, in quanto lo stesso è finalizzato all'esclusiva attuazione delle seguenti disposizioni normative: D.M. 249/2010, D.M. 93/2012, D.M. 8/11/2011, D.M. 30/09/2011 (Sostegno), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, D.P.C.M. 4/08/2023, D.M. 256/2023.

Pertanto, a parere di questo Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche non possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività di tirocinio finalizzate al conseguimento di titoli di studio rilasciati da università straniere.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale

Filippo Serra

FILIPPO SERRA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO/80185250588
14.10.2026 18:33:15 GMT+02:00